



**Azienda Servizi Integrati Ambientali
Trentino S.r.l.**

in sigla

ASIA Trentino Srl

Statuto

Rev giugno 2025



TITOLO I - DENOMINAZIONE -SEDE -DURATA.....	1
TITOLO II - OGGETTO	2
TITOLO III - CAPITALE, QUOTE E RECESSO.....	5
TITOLO IV - ASSEMBLEA	7
TITOLO V - AMMINISTRAZIONE.....	9
TITOLO VI - FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE	13
TITOLO VII - CONTROLLO DEI SOCI E CONTROLLO LEGALE DEI CONTI.....	13
TITOLO VIII - UTILI E FINANZIAMENTI	18
TITOLO IX - SCIoglimento	19
TITOLO X - CLAUSOLA COMPROMISSORIA	19
TITOLO XI - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI.....	19

TITOLO I - DENOMINAZIONE -SEDE -DURATA

Art.1) - E' corrente una Società a responsabilità limitata con denominazione "Azienda Servizi Integrati Ambientali Trentino Società a responsabilità limitata in sigla "ASIA Trentino Srl".

La Società è a totale capitale pubblico e conformata secondo il modello in house providing.

La Società risulta dalla trasformazione dell'azienda consortile ASIA Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale costituita ai sensi dell'Art. 41 bis della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 e dell'Art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e s.m. (L.R. n. 10 d.d. 23.10.98) e L.P. 3/06, fra i Comuni di Albiano, Aldeno, Andalo, Calavino, Cavedago, Cavedine, Cembra, Cimone, Faedo, Fai della Paganella, Faver, Garniga Terme, Giovo, Grauno, Grumes, Lavis, Lisignago, Lona-Lases, Mezzocorona, Mezzolombardo, Molveno, Nave San Rocco, Padergnone, Roverè della Luna, San Michele all'Adige, Segonzano, Sover, Spormaggiore, Terlago, Valda, Vezzano, Zambana

Art.2) - La Società ha sede in Comune di Lavis (TN) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro Imprese ai sensi dell'art. 111 ter Disp. Att. Codice Civile.

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e/o di sopprimere ovunque, purché nella Provincia Autonoma di Trento, unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune sopraindicato. L'Assemblea potrà istituire e/o sopprimere sedi secondarie o deliberare il trasferimento della sede sociale in Comune diverso da quello sopraindicato, purché nel territorio della Provincia Autonoma di Trento.

Il domicilio dei soci, per quello che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese o comunicato dai soci alla Società.

Art.3) - La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art.4) - Il presente Statuto formalizza e riassume le forme di controllo analogo congiunto complessivamente esercitate dagli Enti Pubblici Locali soci e costituisce clausola di riferimento, per il rapporto tra i soci e la Società.

Gli Enti Pubblici Locali effettuano il **controllo analogo congiunto** nei confronti della "ASIA Trentino S.r.l." attraverso gli strumenti e gli organi indicati nel presente Statuto, in particolare al successivo Titolo 7°. Il

controllo è inoltre esercitato per il tramite dell'Assemblea con riferimento alle competenze alla stessa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

Costituisce organo precipuamente dedicato al controllo analogo congiunto il “**Comitato Strategico** per il controllo analogo” di cui al successivo Articolo 22, organo societario deputato all'esercizio di un controllo ex ante, concomitante ed ex post sulle attività societarie.

TITOLO II - OGGETTO

Art.5) - La Società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento delle seguenti attività:

1. La **gestione integrata dei rifiuti urbani** in tutte le sue fasi in conformità alle previsioni di cui al D.Lsg. 152/06, ossia lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, anche in conto terzi, il recupero, il trattamento, lo smaltimento, il controllo su queste operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché la realizzazione e gestione di impianti di recupero, trattamento, trasformazione e smaltimento di rifiuti.
2. La gestione della tariffa e rapporto con l'utenza di cui alla Deliberazione 31 ottobre 444/2019/R/Rif dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
3. La **gestione dei rifiuti speciali** in conformità alla previsione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. La Società potrà inoltre predisporre **studi e ricerche**, nonché gestire **servizi a terzi** in relazione alle materie di cui ai punti precedenti e nei limiti di legge e regolamento per un soggetto in house providing e nel rispetto dei limiti previsti per le attività riservate a professionisti iscritti in appositi albi.
5. Rientrano nelle attività di cui sopra, in particolare, la progettazione e la direzione lavori (direttamente o tramite contratti di incarico professionale o di appalto) per la realizzazione di **opere e/o impianti** finalizzati alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti, comprensivo delle fasi di trattamento, di recupero, ambientalizzazioni, bonifiche e di smaltimento dei rifiuti.
6. **Altre attività strumentali** al servizio di gestione dei rifiuti, quali, ad esempio, la manutenzione dei mezzi, delle attrezzature, degli impianti, i servizi di bonifica, di pesa, nonché realizzazioni tecniche specifiche, anche a favore di soggetti terzi.
7. L'acquisto, il noleggio, l'alienazione e la permuta di **beni strumentali** alla migliore organizzazione ed erogazione del servizio di

gestione dei rifiuti, anche a carattere di servizio a domanda individuale integrativo, aggiuntivo o sostitutivo del servizio di gestione dei rifiuti, quali attrezzature, mezzi, contenitori, prodotti.

8. La gestione del **verde pubblico**, sia per quanto attiene la messa in sicurezza e la potatura di alberi, che la pulizia di aiuole e giardini, con raccolta e smaltimento dello sfalcio.
9. La raccolta dei rifiuti e pulizia delle aree a seguito di manifestazioni ed eventi.
10. La pulizia delle **spiagge e degli argini** di fiumi, torrenti e laghi.
11. La raccolta **siringhe abbandonate** su suolo pubblico o su suolo privato destinato ad uso pubblico.
12. La pulizia **residui da incidenti** e servizi analoghi di urgenza.
13. La pulizia delle **deiezioni** volatili e canine, raccolta delle **carogne animali**.
14. La **disinfestazione** e la **derattizzazione**.
15. La rimozione dei **relitti di veicoli** abbandonati su suolo pubblico.
16. La **pulizia e lavaggio di superfici pubbliche** di particolare pregio, lavaggio e disinfezione di fontanelle e vasche e la pulizia di vespasiani pubblici.
17. La raccolta di **amianto** risultante da piccoli lavori domestici, la raccolta rifiuti in amianto e altri rifiuti abbandonati in aree pubbliche.
18. La **gestione dei servizi cimiteriali** e la raccolta di **rifiuti cimiteriali** da attività di esumazione ed estumulazione.
19. La rimozione di **graffiti**.
20. La gestione della **cartellonistica** e della **segnaletica** stradale.
21. L'esercizio dell'attività di **autotrasporto rifiuti**, anche per conto di terzi.

Art.6) - La Società provvede all'esecuzione dei lavori nonché all'acquisizione dei servizi e delle forniture in applicazione della normativa specificamente applicabile. La Società è in ogni caso vincolata ad effettuare **oltre l'ottanta per cento del fatturato** nello svolgimento dei compiti a essa affidati dagli enti pubblici soci, anche a mezzo delle apposite Autorità previste dalla normativa statale e della Provincia Autonoma di Trento che esercitano le funzioni in nome e per conto degli Enti locali associati. La produzione ulteriore rispetto al predetto limite di fatturato può essere rivolta anche a finalità diverse ed è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività

principale della Società.

Nei limiti consentiti dalla normativa vigente e tenuto conto del carattere dei beni di cui si tratta e dei vincoli di uso pubblico eventualmente imposti su tali beni, la Società può acquistare e alienare beni immobili e mobili, permutarli e concederli in garanzia anche ipotecaria, richiedere ed ottenere concessioni ed autorizzazioni edilizie e urbanistiche, sottoscrivendo i relativi atti e convenzioni con Comuni ed altre Autorità. Potrà stipulare contratti di locazione anche finanziaria.

Ancora nei limiti consentiti dalla normativa vigente e tenuto conto del carattere dei beni di cui si tratta e comunque nei limiti dei vincoli di uso pubblico eventualmente imposti su tali beni, la Società potrà concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni garanzia reale e/o personale per debiti ed obbligazioni di terzi, ogni qualvolta l'Assemblea dei soci lo ritenga opportuno.

Nei modi consentiti dall'ordinamento, la Società potrà avvalersi di particolari competenze di altri soggetti, anche privati, per specifiche iniziative.

Nel rispetto dei suoi scopi statutari, la Società potrà invocare ogni beneficio previsto da leggi statali o della Provincia Autonoma di Trento per le Società a totale capitale pubblico o a partecipazione pubblica, nonché godere delle sovvenzioni, incentivi ecc. provenienti dalla Unione Europea.

La Società, nei limiti in cui sia consentito dal modello di gestione in house providing e dalla normativa sulle partecipazioni societarie - anche indirette - degli enti pubblici, potrà costituire Società di scopo e associazioni nonché assumere interessenze, quote, partecipazioni in altre Società necessarie per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

Restano espressamente escluse dal presente oggetto la raccolta e sollecitazione del pubblico risparmio, l'esercizio in via prevalente dell'attività di cui all'art. 4 comma II del D.L. 143/91, convertito con modifiche dalla legge 197/91, nonché l'esercizio delle attività di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e del D.L. 385/93.

TITOLO III - CAPITALE, QUOTE E RECESSO

Art.7) - Il capitale è di Euro 6.056.131,00 (seimilionicinquantaseimilacentotrentuno virgola zero zero) e può essere aumentato osservate le disposizioni di legge al riguardo.

Art.8) - Il capitale sociale è diviso in quote ai sensi di legge come di seguito:

Comuni	quote (arrotond.al 2° decimale)
ALBIANO	2,44%
ALDENO	3,60%
ALTAVALLE	2,09%
ANDALO	7,32%
CAVEDAGO	1,21%
CAVEDINE	4,38%
CEMBRA LISIGNAGO	3,06%
CIMONE	0,76%
FAI DELLA PAGANELLA	2,42%
GARNIGA TERME	0,51%
GIOVO	2,69%
LAVIS	16,91%
LONA-LASES	1,24%
MADRUZZO	3,26%
MEZZOCORONA	8,20%
MEZZOLOMBARDO	10,86%
MOLVENO	5,40%
ROVERE' DELLA LUNA	2,54%
SAN MICHELE ALL'ADIGE	4,87%
SEGONZANO	2,13%
SOVER	1,62%
SPORMAGGIORE	2,20%
TERRE D'ADIGE	3,59%
VALLELAGHI	6,71%
Totali	100,00%

Art.9) - Soci della Società potranno essere esclusivamente Enti Locali della Provincia Autonoma di Trento o corrispondente Ambito stabilito in base alle leggi statali e della Provincia Autonoma di Trento e loro forme associative di diritto pubblico previste dalla legge per l'organizzazione e

gestione delle attività indicate nell'oggetto sociale.

Art.10) - La Società è ad **esclusivo capitale pubblico** e pertanto il capitale sociale della stessa dovrà sempre essere detenuto unicamente dai soggetti di cui al precedente articolo 9.

Nel rispetto di quanto stabilito al precedente comma, il socio che intende cedere a qualsiasi titolo, anche gratuito, in tutto o in parte le proprie quote ovvero, in caso di aumento di capitale, i diritti di opzione, a terzi, dovrà in primo luogo informarne tutti gli altri soci mediante comunicazione da inviarsi via posta elettronica certificata (PEC).

In detta comunicazione dovranno essere indicati l'identificazione del cessionario, il prezzo richiesto, le modalità di pagamento ed ogni altra condizione rilevante ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione di cui al presente articolo.

Entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione i soci dovranno far valere il loro diritto di prelazione.

I soci che faranno valere i loro diritti di prelazione, saranno tenuti all'acquisto in proporzione alle quote possedute, fermo restando che il diritto di prelazione potrà essere esercitato solo per l'intera quota ovvero per tutti i diritti di opzione offerti in cessione e che, pertanto, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di alcuni soci, coloro che vorranno esercitare la prelazione dovranno dichiarare entro il termine suddetto la loro disponibilità ad acquistare anche le quote o i diritti di opzione eventualmente rimasti inoperti.

Decorso il termine di 20 giorni senza che alcuno dei soci abbia comunicato la propria volontà di acquisto, il diritto di prelazione non potrà più essere esercitato.

Il trasferimento della quota o dei diritti di opzione è subordinato all'ottenimento del gradimento degli altri soci. Detto gradimento consisterà nell'accertamento che il **cessionario risponda alle caratteristiche sopra ricordate all'articolo 9**. È inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote o diritti di opzione idoneo a far venire meno l'esclusività del capitale pubblico di cui al precedente articolo 9.

Art.11) - Il recesso, nelle ipotesi in cui compete al socio ai sensi di legge, è esercitato a mezzo PEC che deve essere spedita alla Società entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro Imprese della delibera che lo legittima; se il fatto legittimatorio è diverso da una deliberazione iscrivibile al registro imprese, la PEC dovrà essere spedita entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Nella comunicazione dovranno essere indicati le generalità del socio recedente, il suo domicilio, la quota posseduta per cui si esercita il recesso. Una volta

inviata la comunicazione di recesso, la quota non potrà più essere ceduta. Si rinvia, per le ulteriori modalità e termini del recesso, all'art. 2473 e 2473-bis del Codice Civile.

Ciascun socio può recedere dalla Società in tutti i casi in cui esso, oppure l'Amministrazione che esercita le funzioni amministrative in nome e per conto di esso, risulta legittimato a far valere la risoluzione o comunque lo scioglimento del contratto di servizio con la Società.

TITOLO IV - ASSEMBLEA

Art.12) - Le disposizioni del presente articolo disciplinano il funzionamento dell'assemblea dei soci, che dovrà sempre essere coerente con il principio del controllo analogo come disciplinato dalla legislazione *ratione tempore* vigente.

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino **almeno il 65% del capitale sociale**, salvo maggioranze diverse richieste dal presente Statuto o dalla Legge.

L'assemblea, nel rispetto di quanto stabilito dal Comitato Strategico costituito ai sensi dell'art. 22 e seguenti del presente Statuto, delibera in merito a:

- a) l'approvazione del Bilancio d'esercizio e documenti che lo corredano ai sensi del codice civile;
- b) la scelta della composizione monocratica ovvero collegiale dell'organo amministrativo nel rispetto della normativa vigente;
- c) la nomina e revoca dei componenti dell'Organo amministrativo in conformità alla normativa vigente e dei relativi compensi sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato di cui al successivo Articolo 22;
- d) il numero, la nomina dell'Organo di Controllo e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile, determinandone i relativi compensi;
- e) la destinazione degli utili ivi compresa la loro distribuzione;
- f) le modificazioni dell'atto costitutivo e le altre operazioni straordinarie;
- g) le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) l'approvazione del regolamento di funzionamento del Comitato Strategico per il controllo analogo di cui al successivo Articolo 22;

- i) il numero, la nomina e la revoca dei membri del Comitato Strategico per il controllo analogo di cui al successivo Articolo 22;
- j) altri oggetti attinenti alla gestione della Società sottoposti dall'Organo amministrativo e/o dal Comitato Strategico.

Le delibere di approvazione del regolamento di funzionamento del Comitato Strategico per il controllo analogo, della nomina o revoca dei membri del Comitato Strategico stesso e della nomina o revoca dei membri dell'organo amministrativo della Società sono valide con il voto favorevole dei soci rappresentanti **almeno l'80% del capitale sociale**.

Per tutti gli atti di propria competenza ai sensi di legge, l'Assemblea, in caso si discosti dalle decisioni assunte sul medesimo atto dal Comitato Strategico di cui all'Articolo 22, dovrà fornire specifica motivazione su tale scostamento anche in ordine ad eventuali patti o accordi dei soci.

Fatte salve le competenze del Comitato Strategico di cui al successivo Articolo 22, l'Assemblea societaria decide altresì sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione.

In fase di approvazione del bilancio, l'Assemblea dà atto dei risultati raggiunti dalla Società e del grado di conseguimento degli obiettivi prefissati.

L'Assemblea può richiedere agli altri organi della Società la trasmissione di tutti gli atti e informazioni indispensabili all'esercizio dei propri compiti e funzioni.

Art.13) - Le assemblee possono essere convocate anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio della Provincia Autonoma di Trento.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, se assente, da persona designata dagli intervenuti. Il Presidente dell'assemblea ne dirige i lavori, accerta la validità delle deleghe ed il diritto di intervenire all'assemblea, attesta la avvenuta regolare convocazione ai soci ed informazione ad amministratori e sindaci.

Il Presidente può essere assistito da un segretario nominato dall'Assemblea o da un Notaio nelle assemblee straordinarie.

Le assemblee sono convocate tramite PEC firmata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Consigliere a ciò delegato; essa dovrà pervenire ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, ridotti a cinque in caso di urgenza, al domicilio risultante dal Registro delle Imprese o comunicato dal socio. Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Le assemblee, comunque, anche se non formalmente convocate, sono valide ovunque siano riunite, quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati l'organo amministrativo e l'organo di controllo. In detta ultima ipotesi chi non si ritenga sufficientemente informato può opporsi alla discussione.

L'informativa ad amministratori e sindaci non presenti dovrà risultare da documenti scritti.

Il socio che abbia diritto di intervenire nell'assemblea può farsi rappresentare da terzi anche non soci, nel rispetto dei divieti di legge; la delega deve essere conferita per iscritto.

L'assemblea potrà essere tenuta anche mediante collegamento videoconferenza a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centoottanta giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

TITOLO V - AMMINISTRAZIONE

Art.14) - La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, di tre o cinque membri nel rispetto della normativa vigente.

L'Amministratore Unico o un membro del Consiglio di Amministrazione non deve essere un rappresentante legale di un comune socio.

Rimangono fermi eventuali altri limiti stabiliti da norme applicabili alle

Società in house providing. E' inoltre vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società, ad eccezione del Comitato per il Controllo Analogico congiunto previsto all' art. 22.

Dovranno essere rispettati i criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 nonché le disposizioni in materia di inconferibilità applicabili.

L'amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione eletto dall'assemblea dura in carica per 3 esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica degli amministratori, salvo diversa deliberazione dell'assemblea stessa e salvo revoca senza risarcimento del danno.

Art.15) – Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni a un amministratore delegato, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, previa conformi deliberazioni del Comitato di cui al successivo Articolo 22. Fermo il rispetto delle previsioni contenute nel precedente articolo 12, la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione nonché le decisioni di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2481 Cod. civ. sono in ogni caso di competenza del Consiglio di amministrazione e non possono essere oggetto di delega all'amministrazione delegato.

Il Consiglio di amministrazione può attribuire deleghe al Presidente ai sensi di legge, previa deliberazione del Comitato di cui al successivo Articolo 22 e nel rispetto dei termini di cui alla medesima deliberazione anche in merito al contenuto delle deleghe.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vicepresidente, limitatamente ai casi di assenza o impedimento del Presidente; non potrà essere stabilito alcun compenso aggiuntivo per la funzione di Vicepresidente.

Il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore delegato, ove designato, conformano le proprie decisioni alle deliberazioni del Comitato di cui al successivo Articolo 22 e dell'Assemblea per quanto di competenza degli stessi organi. In caso di deliberazioni dell'organo amministrativo difformi dalle decisioni degli organi di cui al precedente periodo, previa diffida ad adottare un atto di revoca della decisione difforme, i membri dell'organo amministrativo possono essere deferiti da parte del Comitato o dell'Assemblea medesima all'Assemblea per la revoca, fatta salva la possibilità dell'azione in danno o azione di responsabilità dei soci nei confronti degli amministratori medesimi.

Art.16) - Il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a

tutti i Consiglieri; la convocazione deve comunque essere effettuata quando ne facciano richiesta almeno 2/3 dei componenti del Consiglio di Amministrazione o uno o più membri dell'Organo di Controllo.

Il Presidente è tenuto alla convocazione del Consiglio di Amministrazione ove lo richieda il Comitato di cui al successivo Articolo 22 entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta dello stesso Comitato. In caso di mancato rispetto di tale termine il Comitato potrà richiedere tale convocazione agli altri Consiglieri o all'Organo di Controllo.

La convocazione deve avvenire mediante posta elettronica certificata e deve pervenire almeno 3 giorni prima dell'adunanza, ed, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

Il mezzo di comunicazione deve garantire la prova certa dell'avvenuta ricezione.

In difetto di convocazione il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, ovunque si sia riunito, con la presenza di tutti gli amministratori in carica e l'Organo di Controllo o il revisore contabile siano presenti o informati della riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio e/o videoconferenza, a condizione che:

- a) siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il voto non può, in alcun caso, essere dato per rappresentanza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva dei 2/3 dei componenti ovvero 2 componenti su 3 oppure 3 su 5 e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di 2 componenti su 3 ovvero di 3 su 5.

Il Consiglio di Amministrazione approva semestralmente una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile

evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, della Società e delle sue controllate, collegate e partecipate, che il Presidente trasmette al Comitato Strategico per il Controllo analogo di cui al successivo Articolo 22 per l'approvazione.

Art.17) – L'Organo amministrativo è investito della gestione ordinaria e straordinaria della Società, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi fissati dai soci e dal Comitato Strategico per il Controllo analogo di cui al successivo Articolo 22, ad eccezione di quelle riservate alla competenza dell'assemblea dei soci dalla legge o dal presente Statuto.

Art.18) – L'Organo amministrativo, sulla base degli indirizzi forniti dal Comitato per il Controllo analogo di cui al successivo Articolo 22, può nominare il Direttore Generale.

Ai componenti dell'Organo amministrativo spetta oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, un compenso determinato dall'assemblea nel rispetto delle norme di legge specificamente applicabili.

È espressamente vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, ovvero corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

Art.19) - Il Direttore Generale deve essere in possesso delle necessarie capacità tecniche e manageriali.

Il Direttore Generale è responsabile dell'esecuzione delle delibere dell'organo amministrativo e dell'attuazione degli indirizzi gestionali adottati da esso, dai soci e dagli enti locali controllanti sia in via diretta che in via indiretta. Ha la direzione interna, con poteri determinativi e di controllo sull'attività amministrativa e tecnica della Società.

Il Direttore Generale partecipa di diritto ai lavori del Consiglio di Amministrazione e, nel caso in cui egli non rivesta anche la carica di consigliere, non ha diritto di voto.

Il Direttore Generale può assumere la rappresentanza legale della Società nei limiti delle procure conferitegli.

TITOLO VI - FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art.20) - La rappresentanza legale della Società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione; all'Amministratore Delegato spetta la rappresentanza legale e negoziale e la gestione della Società nei limiti dei poteri delegati.

La firma e la rappresentanza sociale può spettare inoltre al Vice Presidente, nei casi di nomina di tale figura.

Art.21) - All'Amministratore Delegato spetta la rappresentanza della Società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo, avvocati e procuratori alle liti. Nel caso in cui non venga nominato l'Amministratore Delegato, tali poteri sono assegnati all'Amministratore Unico o al Presidente.

TITOLO VII - CONTROLLO DEI SOCI E CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Art.22) – E' costituito in seno alla Società il Comitato Strategico per il controllo analogo congiunto formato da un numero di 7 sindaci dei Comuni soci o assessori del medesimo Comune dagli stessi delegati o legali rappresentanti degli Enti Pubblici soci o delegati degli stessi. Il Comitato per il controllo analogo congiunto, d'ora in poi denominato anche semplicemente "Comitato" è l'organismo attraverso il quale viene esercitato il controllo analogo congiunto da parte degli Enti Locali soci della Società.

I membri del Comitato sono nominati dall'Assemblea dei soci nel rispetto della rappresentanza territoriale delle diverse aree corrispondenti alle Comunità di Valle e all'area territoriale della Val d'Adige ricadenti nel territorio in cui l'azienda effettua la gestione integrata dei rifiuti urbani, come individuate in apposito regolamento approvato dall'assemblea con le maggioranze di cui all'art. 12 c. 4.

Il sindaco o suo Assessore delegato o il legale rappresentante o suo delegato del comune o Ente pubblico Locale **maggiormente rappresentativo** del capitale sociale è membro di diritto del Comitato.

Il Comitato eletto dall'Assemblea dura in carica tre anni e i suoi membri sono eleggibili per un massimo di due mandati consecutivi. Il Comitato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Trattandosi di attività istituzionale attuativa di un obbligo di legge, non sono previsti compensi per lo svolgimento delle funzioni del Comitato.

Nel caso in cui i membri del Comitato non rivestano più la carica di Sindaco o Assessore del relativo Comune o legale rappresentante dell'Ente Pubblico Locale, o in caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca di un membro, decadenza dopo tre assenze consecutive non giustificate, il Comitato ne darà comunicazione tempestiva al Presidente del Consiglio di Amministrazione che, senza ritardo, convocherà un'Assemblea per la nomina del sostituto. In caso che l'occorrenza di cui al precedente periodo sia relativa al Comune di maggiore rappresentatività di cui sopra subentra di diritto in seno al Comitato il Sindaco o Assessore da esso delegato o Commissario straordinario del Comune medesimo.

L'Assemblea può revocare i membri del Comitato ove ne facciano richiesta motivata almeno il 50% dei soci appartenenti all'area territoriale di riferimento di tale rappresentante, come individuata in apposito regolamento.

Le attività e il funzionamento del Comitato, per quanto non indicato nel presente Statuto, sono definite da specifico regolamento approvato dall'Assemblea dei soci con **voto favorevole di almeno l'80%** delle quote sociali. E' comunque obbligatorio che:

- a) le deliberazioni siano assunte dal Comitato con almeno il voto favorevole di **5 su 7** membri del Comitato medesimo;
- b) ciascun membro del Comitato esprima un solo voto indipendentemente dall'area territoriale rappresentata e dalle quote detenute;
- c) le sedute del Comitato sono validamente convocate ove presenti almeno 5 su 7 dei membri del Comitato medesimo;
- d) in caso di deliberazioni su atti o decisioni riguardanti uno specifico Comune o area territoriale, è necessario il voto favorevole dei rappresentanti della relativa area territoriale.

Art.23) Il Comitato di cui al precedente Articolo 22 è l'organo attraverso il quale viene esercitato il controllo analogo congiunto da parte degli Enti locali soci. Esso è deputato al controllo e alla definizione degli indirizzi strategici della Società, definendo priorità, piani e indicazioni sulle direttive da assumere.

Il Comitato si determina sull'elaborazione e modifica degli schemi tipo di contratto di servizio e relativi disciplinari, sull'approvazione degli atti di pianificazione strategica, industriale, organizzativa, economica e finanziaria della gestione societaria, del piano industriale e degli altri documenti di tipo programmatico, sul controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati, sul controllo degli equilibri economici e finanziari della Società e dei conti annuali e infrannuali della Società,

sulle proposte relative alla nomina e revoca degli organi sociali e del direttore generale, al bilancio di esercizio, alle modifiche dello Statuto e all'adozione di regolamenti societari per la gestione, il funzionamento ed il controllo interno, a qualunque operazione di partecipazione a Società, se previste dall'ordinamento e alle modifiche ai loro statuti, al complesso delle spese di funzionamento ivi compreso quelle per il personale nonché agli atti di competenza dell'Assemblea, come individuati ai sensi del presente Statuto.

L'organo amministrativo sottoporrà al Comitato per un'approvazione preventiva i seguenti atti o decisioni:

- a) budget annuale e pluriennale, il Piano annuale delle attività sia relativo alla componente economica che finanziaria che patrimoniale della Società e sue eventuali modifiche infrannuali;
- b) piano annuale degli acquisti di beni, servizi e forniture e sue eventuali modifiche infrannuali;
- c) piano triennale e annuale degli investimenti e sue eventuali modifiche infrannuali;
- d) piano annuale delle assunzioni e sue eventuali modifiche infrannuali;
- e) proposta di bilancio consuntivo ed eventuali report contabili infrannuali fra cui la relazione semestrale di cui all'Art. 16,
- f) modifiche al contratto di servizio anche con riferimento al progetto di servizio per uno o più Enti soci;
- g) delibere in merito a operazioni straordinarie o aumenti di capitale su Società partecipate;
- h) decisioni in merito all'accensione di contratti di finanziamento che comportino il rilascio di garanzie reali da parte della Società;
- i) decisioni in merito alla cessione o acquisizione di immobili o rami di azienda;
- j) proposte di modifica dello Statuto;
- k) adozione o modifiche dei regolamenti interni aziendali, del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/01;
- l) nomina del Direttore Generale e delle deleghe ad esso attribuibili, eventualmente anche previa partecipazione del Comitato alla procedura selettiva bandita;
- m) nomina dell'Amministratore delegato e deleghe ad esso attribuibili

potrà deliberare sugli atti di competenza per i quali è previsto un parere espresso del Comitato.

Il Comitato potrà inoltre determinare un piano dei controlli annuale nel quale definirà specifici ambiti di intervento della Società sottoposti a controllo da parte del Comitato medesimo indicando tempi e modalità degli audit previsti nonché le modalità di rendicontazione ai soci di tali controlli.

Il Comitato potrà inoltre emanare indirizzi strategici e operativi all'Organo Amministrativo.

Potranno essere svolti dal Comitato controlli ex post su atti non di competenza del Comitato stesso e assunti dai competenti organi della Società anche a campione o su richiesta di uno o più soci.

L'Organo amministrativo è tenuto alla rendicontazione a consuntivo al Comitato su particolari progetti e iniziative nonché sull'andamento dei servizi erogati e sul rispetto del Piano Strategico industriale alla base dell'affidamento in house providing e sulla base del Piano annuale indicato nel piano dei controlli approvato dal Comitato.

Il Comitato ha il compito di proporre all'assemblea la nomina degli amministratori della Società e dei membri dell'Organo di Controllo, individuando modalità di nomina dei medesimi che permettano la partecipazione di tutti i soci, in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 36/2023.

Il Comitato dovrà disporre di un proprio budget di spesa annuale, determinato nell'ambito del budget annuale della Società, nonché di una segreteria operativa.

Il Comitato potrà richiedere di audire gli amministratori, l'Organo di Controllo, il revisore e dipendenti della Società su specifiche tematiche.

Il Comitato inoltre potrà richiedere e dovrà ottenere l'accesso ad atti e documenti interni della Società.

Il Comitato:

- si confronta con l'Organo di Controllo, con il Revisore Contabile e con l'Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/2001;
- vigila sul rispetto del principio di parità di accesso, competenza e di rappresentatività territoriale nella nomina degli organi di amministrazione e di controllo delle Società partecipate.

Il Comitato riferisce all'assemblea almeno due volte all'anno, sull'attività svolta con riferimento all'esercizio del controllo analogo ai sensi della normativa vigente.

Il Comitato informa costantemente i soci, in qualità di Enti locali

affidanti, in relazione alle attività svolte anche mediante riunioni periodiche come definito in seno al regolamento di esercizio approvato dall'Assemblea.

Il Comitato è presieduto da un componente eletto come Presidente dal comitato stesso. Di ogni seduta del Comitato è redatto un verbale, che viene firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Il Comitato può chiedere all'organo amministrativo ulteriore documentazione a supporto della propria attività. Qualora ciò si verifichi il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico dovrà provvedere tempestivamente all'inoltro di quanto richiesto, anche attraverso posta elettronica.

Il Comitato è convocato in via ordinaria almeno tre volte l'anno da chi ne ha la presidenza, quando questi lo ritenga opportuno ovvero quando il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico rimetta al Comitato la valutazione delle materie di competenza del Comitato e, in via straordinaria, su richiesta:

- a) di ogni singolo membro del Comitato;
- b) di almeno un terzo del Consiglio di Amministrazione;
- c) di un numero minimo di 5 Comuni soci.

Art. 24) L'assemblea dei soci, nel rispetto della normativa specificamente applicabile in materia di parità di genere, procederà alla nomina, su proposta del Comitato di cui al precedente Art. 22, di un Organo di Controllo, che potrà essere un Sindaco Unico o un Collegio Sindacale oltre ad un Revisore.

Il collegio così nominato, o il Sindaco Unico, avrà il controllo della gestione ed il controllo contabile, salvo l'assemblea non decida di affidare quest'ultimo ad un revisore. Il Collegio Sindacale sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti rieleggibili; il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale opererà a termini di legge.

Il Sindaco Unico o i componenti del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio della revisione legale dei conti.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e verrà a scadere alla data dell'Assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

L'assemblea che procede alla nomina dell'Organo di Controllo determina anche la retribuzione annuale per l'intero periodo della sua durata in carica, nel rispetto delle norme specificamente applicabili.

I soci hanno sempre diritto di ottenere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite

professionisti di loro fiducia, tutti i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, prioritariamente per il tramite del Comitato di cui al precedente Art. 22.

A prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, è inoltre consentito a ciascun Ente Locale socio il diritto di domandare sia nell'assemblea della Società sia al di fuori di essa - mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici affidati alla Società, purché tale diritto venga esercitato secondo modalità e tempi tali da non ostacolare una gestione efficiente della Società stessa.

La Società è tenuta a svolgere i servizi pubblici rientranti nel relativo oggetto sociale esclusivamente sulla base di disciplinari (contratti di servizio) aventi contenuti determinati preventivamente dagli enti locali ovvero, quando competenti, dalle Autorità o Agenzie sovracomunali previste dalla normativa statale e provinciale.

Gli amministratori e l'Organo di Controllo sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente locale sui servizi affidati alla Società. A tal fine gli amministratori possono anche convocare il Comitato di cui al precedente Articolo 22 e l'Assemblea della Società al fine di sottoporre alla approvazione degli enti locali soci gli atti che hanno maggiore rilievo nella gestione della Società e dei servizi pubblici ad essa affidati.

TITOLO VIII - UTILI E FINANZIAMENTI

Art.25) - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine dell'esercizio, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale corredato dal conto profitti e perdite e da una relazione, redatta ai sensi dell'art. 2428 C.C. sull'andamento della gestione sociale.

Art.26) - Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% per la riserva legale e sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno distribuiti ai Soci salvo diversa apposita delibera dell'Assemblea.

Art.24) - I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili saranno prescritti a favore della Società.

Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, la Società trae i mezzi per il conseguimento dei propri scopi da:

- a) finanziamenti a breve, media e lunga scadenza, da attingere presso Enti finanziari abilitati all'esercizio di tali operazioni;

- b) contributi e/o finanziamenti forniti a qualsiasi titolo dal Settore pubblico e/o privato;
- c) qualsiasi altra entrata finanziaria compatibile con i fini sociali.

Nei limiti consentiti dall'ordinamento, i soci possono effettuare versamenti in conto capitale, versamenti a fondo perduto, finanziamenti fruttiferi e finanziamenti infruttiferi, e finanziamenti rimborsabili nel rispetto delle norme in vigore.

I versamenti sulle quote sono richiesti dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi reputati convenienti, fermo il disposto dell'art. 2477 del Codice Civile.

Tali finanziamenti possono essere effettuati, anche non in proporzione al Capitale Sociale, ma si intendono sempre onerosi, salvo espresso patto contrario.

I soci pubblici locali, a norma dell'art. 207, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi dell'Ordinamento degli Enti Locali) possono rilasciare garanzia fidejussoria per l'assunzione dei mutui destinati a investimenti, salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 14, comma 5, D.Lgs. 175/2016.

TITOLO IX - SCIoglimento

Art.27) - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinando i criteri di svolgimento della liquidazione.

TITOLO X - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.28) - Quando ciò sia consentito dall'ordinamento in relazione alle situazioni giuridiche dedotte, le controversie che potranno sorgere tra la Società ed i soci, gli Amministratori ed i liquidatori in dipendenza dal presente Statuto, nei casi non vietati dalla legge, saranno decise da un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati dal Presidente del Tribunale della sede sociale.

Il Collegio Arbitrale deciderà secondo le norme del codice di procedura civile ed in via rituale.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.29) - Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e

nelle altre leggi vigenti e specificamente applicabili.